

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 324 DEL 24/02/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS 7 "PEDEMONTANA" PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN FISICA SANITARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 23/01/2024. DURATA DALL'1/01/2026 AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 328/26

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L'Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, con nota prot. n. 110966 del 25/11/2025, agli atti, ha chiesto alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” il rinnovo per l'anno 2026, tra le altre, anche della convenzione per attività di consulenza in Fisica Sanitaria in scadenza al 31/12/2025.

Su tale richiesta è stato acquisito ed è agli atti il parere favorevole del Direttore dell'U.O.C. Fisica Sanitaria e del Direttore Sanitario di questa Azienda U.L.SS.

Nell'esprimere parere favorevole, in particolare, il Direttore dell'U.O.C. Fisica Sanitaria rappresentava la necessità di incrementare il numero degli accessi e delle ore richieste dall'ULSS 7 e dedicate all'attività di consulenza alla luce anche della normativa vigente (D.Lgs. n. 101/2020 e DM 3/11/2023) che richiede tutta una serie di adempimenti aggiuntivi quali ad esempio: l'integrazione delle apparecchiature su Synapse Dose, la verifica dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) e l'aggiornamento dei manuali di qualità degli impianti radiologici.

In merito alla richiesta, con nota del Direttore della DAO, l'ULSS 7 ha confermato il numero di accessi e ore già richiesti in linea con la decisione della Direzione Strategica e con il Piano dei Fabbisogni già trasmesso in Regione aprendo alla possibilità, in corso d'anno, di valutare un'integrazione dell'accordo, qualora necessario.

Pertanto, con nota prot. n. 14494 del 09/02/2026, la scrivente Azienda inviava la versione definitiva di accordo con la previsione di monitorare e verificare, dopo il primo quadrimestre di attività, l'andamento degli accessi e, in caso di proiezione annua del numero di ore superiore al monte ore previsto dalla convenzione, con l'obbligo per l'ULSS 7 di avanzare formale richiesta di ulteriori accessi.

Sull'accordo, e sulla previsione di cui sopra, l'ULSS 7 ha dato il suo benestare con mail del 13/02/2026.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza, oggetto della presente delibera di rinnovo, rientrino fra quelle disciplinate dall'art. 91 co. 2 lett. a) del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 del Regolamento di cui alla deliberazione n. 304 del 02/03/2023, che disciplina l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall'allegato A) della DGRV n. 866 del 13.07.2015 per l'attività di consulenza in argomento svolta dai Fisici Sanitari, l'Azienda U.L.SS. n. 7 corrisponderà all'Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76, oltre IVA come per legge, unitamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di € /km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

Per l'attività libero professionale di supporto svolta dai Tecnici Sanitari di Radiologia dell'U.O.C. Fisica Sanitaria, l'Azienda U.L.SS. n. 7 corrisponderà all'Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria di € 50,00 oltre oneri e IVA come per legge.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l'Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per attività di consulenza in Fisica Sanitaria fino al 31/12/2026 così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della Convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" per svolgimento di attività di consulenza in Fisica Sanitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 co. 2 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 dall'1/01/2026 al 31/12/2026 così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che le somme da introitare, per l'attività di consulenza svolta dai Fisici Sanitari, si stimano pari a € 18.429,12 e troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2026 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 "*consulenze sanitarie verso ASL*";
3. di prendere atto che le somme da introitare, per l'attività di consulenza svolta dai Tecnici Sanitari di Radiologia dell'U.O.C. Fisica Sanitaria, si stimano pari a € 3.325,00 e troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2026 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 "*consulenze sanitarie verso ASL*";
4. che i compensi da corrispondere ai Fisici Sanitari per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell'utile aziendale, si stimano pari a € 16.200,00;
5. che i compensi da corrispondere ai Tecnici Sanitari di Radiologia dell'U.O.C. Fisica Sanitaria per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge, si stimano pari a € 2.500,00;
6. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente il contratto di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
7. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN FISICA SANITARIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia
Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo
Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la
volontà di rinnovare, anche per l'anno 2026, la convenzione per attività di
consulenza in Fisica Sanitaria, richiedendo la collaborazione di fisici sanitari con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. Fisica
Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità
istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.
91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -
Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina
dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione
n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

	Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che	
	svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto	
	precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L’U.L.SS. n. 8 garantisce all’U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in fisica sanitaria ai	
	fini dello svolgimento delle funzioni di radioprotezione (D.Lgs n. 101/2020) e di	
	Specialista in Fisica Medica (D.Lgs n. 101/2020) nonché, e relativamente all’attività	
	di radiologia, di Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica	
	(D.M. 14/01/2021) e Addetto alla sicurezza Laser (ex D.Lgs. n. 81/2008 e norme	
	specifiche).	
	L’art. 163 del D.Lgs. 101/2020 prevede inoltre che il Tecnico Sanitario di	
	Radiologia può effettuare le prove di costanza del funzionamento	
	dell’apparecchiatura radiologica, sulla base delle indicazioni e dei protocolli di	
	esecuzione predisposti dallo specialista in fisica medica. Pertanto, nello svolgimento	
	dell’attività, i fisici sanitari con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno	
	indeterminato dell’U.O.C. Fisica Sanitaria dell’U.L.SS. n. 8 si avvarranno anche	
	dell’opera prestata dai Tecnici Sanitari di Radiologia dell’U.O.C. Fisica Sanitaria	
	dell’U.L.SS. n. 8 nel rispetto della normativa vigente.	
	I consulenti dell’U.L.SS. 8, in possesso delle qualifiche sopra indicate, effettueranno	
	controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche e misure di radioprotezione per	
	la U.L.SS. 7 e controlli di sicurezza delle attrezzature. Effettueranno inoltre	
	valutazioni dosimetriche e forniranno informazioni relativamente all’esposizione	

	radiologica del personale e dei pazienti trattati.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8 e dell’U.L.SS. n. 7.	
	Le attività di consulenza svolte dal personale sanitario dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1- Ospedale di San Bassiano: sono previsti presumibilmente n. 18	
	accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario	
	per la trasferta. All’interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà	
	garantire i controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario	
	specifico, salvo anomalie o malfunzionamenti.	
	b) DISTRETTO 2 - Ospedale di Santorso: sono previsti presumibilmente n. 35	
	accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario	
	per la trasferta. All’interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà	
	garantire i controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario	
	specifico, salvo anomalie o malfunzionamenti.	
	Per i controlli sulle apparecchiature più complesse (TAC, mammografi, angiografi	
	ecc.), e quindi non sulle apparecchiature di radiologia convenzionale, il personale	
	dell’U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza si avvarrà dei tecnici di Radiologia Medica	
	della stessa U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza, in base al D.Lgs. 101/2020 art. 163	
	comma 7.	
	Il preventivo orario annuale di cui sopra presuppone che tutti i controlli saranno	
	effettuati dal personale dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza e che il trasporto	
	della strumentazione da e per l’U.L.SS. n. 7 sarà effettuato a cura del personale	
	dell’U.O.C. medesima. La presente previsione di impegno orario si intende per la	
	dotazione di apparecchiature esistente.	

	Si precisa che per le apparecchiature radiologiche le frequenze sono quelle stabilite	
	dalle normative vigenti in materia.	
	La frequenza dei controlli in Risonanza Magnetica è stabilita dal D.M. 14/01/2021.	
	La frequenza della valutazione dei rischi associati ai sistemi laser è stabilita dal	
	D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..	
	L'Esperto di Radioprotezione dovrà inoltre garantire la corretta tenuta delle schede	
	dosimetriche personali, la valutazione dei rischi individuali e tutto quanto previsto	
	dall'art. 109 del D.Lgs 101/2020; per la gestione delle schede dosimetriche personali	
	e per tutta l'attività strettamente burocratica si avvarrà di personale amministrativo	
	dell'U.L.SS. n. 7.	
	L'U.L.SS. n. 8 si riserva di monitorare e verificare, dopo il primo quadrimestre di	
	attività, il numero di accessi e di ore di cui sopra.	
	Qualora la proiezione annua del numero di ore risulti superare il monte ore previsto	
	dalla convenzione, l'U.L.SS. n. 7 dovrà presentare formale richiesta di ulteriori	
	accessi subordinata alla conseguente autorizzazione da parte dell'U.L.SS. n. 8.	
	A tal proposito, si sottolinea che il Datore di Lavoro, U.L.SS. n. 7, è tenuto ad	
	adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 101/2020, art. 168	
	e D.M. 03/11/2023), in materia di monitoraggio e registrazione delle dosi alla	
	popolazione, che prevede l'implementazione del software di registrazione della dose	
	Synapse Dose. Con nota protocollata n° 0001485 del 21/1/2025, Azienda Zero ha	
	richiesto a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Veneto di <i>“individuare uno</i>	
	<i>specialista in Fisica Medica referente per il monitoraggio dosimetrico, con il</i>	
	<i>compito della raccolta, elaborazione e inserimento degli indicatori dosimetrici nel</i>	
	<i>modulo specifico di NSIS, “Apparecchiature Sanitarie”</i> ”.	
	Anche in riferimento a questa attività, subentrata nell'anno 2025, l'U.L.SS. n. 7	

	dovrà presentare formale richiesta di ulteriori accessi da concordare con l'U.O.	
	Fisica Sanitaria, U.L.SS. n. 8, subordinata alla conseguente autorizzazione da parte	
	dell'U.L.SS. n. 8, posto che il numero di accessi e di ore di cui sopra non può	
	ritenersi sufficiente per ricoprire anche questa attività.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	Le prestazioni di cui all'art. 1 sono effettuate dal personale dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,	
	al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria, d'intesa con la Direzione Medica Ospedaliera dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale fisico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria, l'ULSS	
	7 si impegna a corrispondere una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a €	
	113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del	

	5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8, mentre per l'attività di supporto tecnico sarà	
	riconosciuto un compenso orario di € 50, oltre oneri al 33% e IVA al 22%.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al	
	rimborso delle spese di viaggio sostenute sia dai Fisici Sanitari che dal personale	
	tecnico secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così	
	come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una	
	distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli	
	di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di	
	appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'invio della rendicontazione degli accessi per la	
	verifica dell'U.L.SS. n. 8 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di	
	competenza alla mail: sao@aulss8.veneto.it	
	Successivamente al controllo da parte dell'U.L.SS. n. 8, l'U.L.SS. n. 7 provvederà	
	senza ritardo all'emissione dell'ordinativo elettronico NSO e all'immediata	
	approvazione e liquidazione della fattura emessa che troverà pagamento attraverso il	
	meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione	
	Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	

	prestato l'attività di consulenza, secondo le modalità stabilite dal vigente	
	Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle	
	altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei dirigenti fisici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli	

	interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni	
	operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del	
	Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed	
	integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono,	
	pertanto, nominati "autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29	
	del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy	
	adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS.	
	n. 4 al primo contatto con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali	
	analogiche e digitali. Gli specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia	
	di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel	
	trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro	
	professione in materia di segreto professionale. Restano in capo al Titolare del	
	Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso	
	verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare	
	esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali	
	obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal	
	Regolamento UE 2016/679. Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma	
	in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo	
	saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei	
	dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle	
	misure di sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si	
	rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	

	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è soggetta ad I.V.A.;	

	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 7 “ <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)

[illegible]